



**AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI**

Protocollo: 132399/R.U.

Rif.: Vs. prot. n. 34899 del 27/04/2016

Allegati:

Roma, 22 novembre 2016

Al Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali

Dipartimento delle politiche competitive  
della qualità agroalimentare, ippiche e  
della pesca

Direzione Generale per la promozione  
della qualità agroalimentare e dell'ippica  
PQAI I

[aoo.sag@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:aoo.sag@pec.politicheagricole.gov.it)

**OGGETTO:** Richiesta di chiarimento in merito alla compilazione del  
Certificato di ispezione riguardo le importazioni di prodotti  
biologici da paesi terzi.

Con la nota che si riscontra codesto Ministero chiede di conoscere le  
modalità per una corretta identificazione del soggetto importatore, da  
indicare nella casella 11 del Certificato di Ispezione (CdI), nei casi in cui  
l'operatore nazionale acquisti, da operatore con sede in altro Stato membro,  
una partita di merce biologica proveniente da un paese terzo e consegnata  
direttamente presso un punto di ingresso doganale italiano, senza transitare  
dallo Stato membro in cui ha sede l'intermediario.

A parere della scrivente, la soluzione al quesito sottoposto deriva  
dall'interpretazione combinata del disposto del Regolamento (CE) n.  
889/2008, articolo 2, punto c) e del Regolamento (UE) n. 952/2013,  
articolo 5, punto 16) e punto 35) che definiscono, ciascuno nei rispettivi  
ambiti, la figura dell'importatore e quella del titolare del regime come di  
seguito riportato.

- Il Regolamento (CE) n. 889/2008 (recante modalità di applicazione del  
regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione  
biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici) all'articolo 2, punto c),  
identifica l'importatore come *“ogni persona fisica o giuridica della  
Comunità che presenta una partita ai fini della sua immissione in libera  
pratica nella Comunità, di persona o tramite un rappresentante”*;

DIREZIONE CENTRALE ANTIFRODE E CONTROLLI

Ufficio controlli dogane

00143 Roma, Via Mario Carucci, 71 – Tel. +39 06 50246613 Fax +39 06 50243116 - e-mail: [dogane.antifrodecontrolli.dogane@agenziadogane.it](mailto:dogane.antifrodecontrolli.dogane@agenziadogane.it)

- Il Regolamento (UE) n. 952/2013 (che istituisce il Codice doganale Unionale) il quale all' articolo 5, punto 16) nello stabilire che per regime doganale si intende: "...omissis... uno dei regimi seguenti cui possono essere vincolate le merci conformemente al codice: a) immissione in libera pratica... omissis...", al successivo punto 35) del medesimo articolo individua come titolare del regime " "...omissis... la persona che presenta, o per conto della quale è presentata, la dichiarazione in dogana... omissis...";
- Inoltre, il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, nelle note dell'allegato A identifica l'importatore nella persona che presenta, o a nome della quale un agente di sdoganamento o altra persona autorizzata presenta, una dichiarazione di importazione; e ancora: "persona o persone designate riconosciute come debentrici dell'imposta sul valore aggiunto da parte dello Stato membro di importazione in conformità all'articolo 201 della direttiva 2006/112/CE.

Alla luce di quanto esposto la figura dell'importatore di cui al Regolamento (CE) n. 889/2008 e quella del titolare del regime di cui al Regolamento (UE) n. 952/2013 sono coincidenti per cui nella casella 11 del CdI dovrebbe essere indicato il soggetto titolare del regime riportato nella casella 8 del DAU (persona fisica o giuridica che presenta o per conto della quale è presentata la dichiarazione in dogana).

A soddisfazione dell'ulteriore richiesta, relativa alla corretta identificazione del soggetto da indicare nella casella 10 del citato certificato di ispezione, pur non trattandosi di un elemento di specifica competenza doganale, si ritiene che possa essere identificato, salvo diverso avviso di codesto Ufficio, con il primo destinatario della merce che può o meno coincidere con l'importatore (es. la merce viene destinata ad un deposito terzo per il confezionamento o l'etichettatura).

Tanto si rappresenta, salvo diverso formale orientamento di codesto Ministero al quale compete in via esclusiva la titolarità sulla materia oggetto del quesito.

Il Direttore Centrale  
Dott. Maurizio Montemagno  
"firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'Art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93"